

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

RICORSO

Per: Marino Lucia nata a Caltagirone (CT) il 07.07.1964, C.F. MRNLCU64L47B428K, rapp.ta e difesa dall'Avv. Ferdinando Gelo, C. F. GLEFDN77L14F839Q (Fax 081/9639753; Pec ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it) come da procura in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Pozzuoli, Trav. Maroder n. 3.

CONTRO

Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nonché nei confronti di

- controniteressata

PER L'ANNULLAMENTO

1. Del decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di Merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, di cui 224 nei ruoli della regione Campania, bandito con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56.)
2. Della graduatoria generale di merito allegata al suddetto decreto di cui ne forma parte integrante, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio per titoli culturali di 3,00 pt.i anziché di 5,00 p.ti, ed un punteggio complessivo di p.ti 68,00 anziché di p.ti 70,00.
3. Del verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali prodotti dalla ricorrente nella parte in cui attribuisce a quest'ultima il punteggio di 3,00 p.ti anziché di 5,00 p.ti.

PREMESSO

1. Che, con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56) veniva indetto un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli

regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, di cui 224 nei ruoli regionali della Campania.

2. Che, la ricorrente ha partecipato a pieno titolo al suddetto concorso superando sia le prove scritte (voto 44/60) che le prove orali (voto 21/30).
3. Che, con decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania, è stata approvata la graduatoria generale di Merito del succitato concorso.
4. Che, la ricorrente si è classificata alla posizione 556 con il punteggio totale di 68,00 di cui p.ti 44 per la prova scritta, p.ti 21 per la prova orale e p.ti 3,00 per titoli culturali.
5. Che, l'istante lamenta l'errata valutazione dei titoli culturali dalla stessa prodotti ai sensi dell'art.12 del Bando.
6. Che, nella fattispecie, la Prof.ssa Marino aveva dichiarato di essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso:

1) Laurea in Discipline della Musica conseguita il 14.11.1990 presso l'Università degli Studi di Bologna il con voto 110/110 e la lode;

2) Diploma di Pianoforte conseguito il 18.06.1986 con la votazione di 9/10 presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Bellini" di Catania, all'epoca denominato Liceo musicale pareggiato Vincenzo Bellini, appartenente al comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, congiuntamente al diploma di maturità classica con votazione 60/60 conseguito presso il Liceo classico B. Secusio di Caltagirone (CT) nell' a.s. 1981-82;

3) Diploma quadriennale di Didattica della Musica conseguito il 23.06.2003 con la votazione di 9/10 presso il Conservatorio di Musica "G.Martucci " di Salerno congiuntamente al diploma di maturità classica:

7. Che, il punteggio di 3,00 p.ti per titoli culturali riconosciuto alla ricorrente lascia intendere che sia stata valutata in suo favore solo la Laurea in Discipline della Musica, valutati punti 3,00 (la Laurea) ai sensi del punto 1 della Tabella di Valutazione allegata al Bando in quanto titolo di accesso conseguito con la votazione più favorevole.

8. Che, pertanto, deve ritenersi che la P.A. non abbia attribuito alcun punteggio per il diploma di Pianoforte e per il diploma quadriennale di Didattica della Musica conseguito presso istituzioni appartenenti al comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).
9. Che, per i titoli su menzionati, la ricorrente rivendica l'attribuzione del punteggio per titoli culturali pari a p.ti 5,00.
10. Che, a nulla è valso il reclamo in via amministrativa prodotto dall'interessata.
11. Che, la ricorrente ha interesse a vedersi riconosciuto l'esatto punteggio spettante in base ai titoli culturali posseduti anche in considerazione della trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria "ad esaurimento" ai sensi dell'art. 17 del D.L. 104/2013.

Tanto premesso si espongono i seguenti

MOTIVI

1 – ERRATA APLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATA AL BANDO; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 102,103,104 E 107 DELLA LEGGE 228/2012.

La valutazione dei titoli culturali prodotti dai partecipanti al concorso è regolata da apposita tabella di valutazione allegata al Bando ed approvata ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140.

La citata Tabella al punto 1 prevede che per il titolo di accesso al concorso sia attribuito il punteggio pari a 3 p.ti nel caso di votazione pari a 110/110 e la lode. La stessa Tabella riconosce che le lauree e **i titoli ad esse dichiarati equiparati** dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere rapportate a 110. Nel caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.

A sua volta il punto 2 lett. A della citata Tabella prevede che per ogni altra laurea siano attribuiti punti 1,00.

Ebbene, il punteggio di 3,00 p.ti per titoli culturali riconosciuto alla ricorrente, lascia intendere che la P.A. abbia valutato in suo favore esclusivamente la laurea in Discipline della Musica, in quanto titolo conseguito con la votazione più favorevole (110 e lode), e che nessun punteggio sia stato attribuito in suo favore per i due Diplomi conseguiti presso Istituzioni AFAM e congiunti al Diploma di Maturità Classica.

Tanto premesso occorre chiarire come, ai sensi dell'art. 1 comma 103 e 107 della legge 228/2012 i diplomi rilasciati da Istituzioni appartenenti al comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale **secondo l'ordinamento di studi ante legge 508/99 siano stati riconosciuti equipollenti a lauree magistrali quinquennali previste dal nuovo**

ordinamento di studi universitari, purchè congiunti ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Nello specifico l'art. 1 comma 107 della legge in esame ha previsto che:*"I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

A sua volta, l'art. 1 comma 103 ha previsto che:

"Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

(.....)

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati; "

Il combinato disposto delle norme su richiamate comporta l'equipollenza dei titoli AFAM conseguiti secondo l'ordinamento ante legge 508/99, purchè congiunti a diploma di scuola secondaria di secondo grado, ai diplomi accademici di secondo livello del nuovo ordinamento (art. 1 comma 107), i quali, a loro volta, sono riconosciuti come equipollenti alle lauree magistrali del nuovo ordinamento universitario (art. 1 comma 103).

In particolare, i diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica e dagli Istituti Musicali Pareggiati sono riconosciuti equipollenti alla laurea magistrale della classe LM-45 (Musicologia e Beni Musicali).

Va peraltro ricordato come tale equiparazione fosse già prevista dall'art. 4 della L. 508/99, come modificato dal DL 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268; in particolare, il comma 1 prevede:

"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli

attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione";

A sua volta il comma 3 bis dispone: "3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado."

A ciò bisogna aggiungere come l'equiparazione dei titoli AFAM alle Lauree sia stata fatta propria dallo stesso MIUR che con nota_Prot. n. AOODGPER.6629 del 10 agosto 2011 con oggetto "Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici - Titoli di accesso Chiarimenti" ha chiarito che: "a parere di questa Direzione sono ammessi a partecipare al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici anche coloro che sono stati immessi in ruolo prima del 2005 in possesso dei diplomi rilasciati dalle istituzioni AFAM dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore di secondo grado."

Pertanto, l'equiparazione delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale alle Università e dei rispettivi titoli accademici è stata più volte riconosciuta dalla stessa Giurisprudenza Amministrativa.

In tal senso si segnala la Sentenza del TAR Lombardia n. 6806/2007 nella quale si è riconosciuta "piena equiparazione e parità di trattamento giuridico" tra le Istituzioni universitarie e le accademie di Belle Arti, intendendo così equiparato l'intero sistema dell'Alta formazione artistica e musicale con il sistema Universitario.

Parimenti significativa è la Sentenza del TAR Puglia – Lecce n.7672/2004 che ha riconosciuto l'equiparazione dei diplomi di Conservatorio alla Laurea ai fini dell'ammissione a concorsi interni nella P.a., nonché la pronuncia n. del TAR Puglia-Bari n.2136/2004 in tema di obblighi di leva (sul tema si vedano anche le pronunce del Consiglio di Stato, n. 58/2013 e 389/2013)

Alla luce di tali considerazioni appare evidente come i titoli AFAM, utili ai fini dell'ammissione al concorso a posti di Dirigente Scolastici, siano da ritenere in ogni caso rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio per titoli culturali secondo la Tabella di valutazione allegata al Bando.

Sotto questo profilo va annotato come il punto 2 lett. A della citata Tabella di valutazione preveda la valutazione di ogni "altra laurea" con formula tanto ampia da

ammettere la valutazione di tutti i titoli di accesso al concorso ivi compresi i titoli AFAM riconosciuti equipollenti alle lauree.

D'altra parte, la stessa Tabella prevede che i titoli di accesso diversi dalle lauree implicino l'attribuzione del punteggio per titoli culturali in base al voto conseguito da rapportarsi a 110.

Tanto precisato in punto di diritto, si deve evidenziare come entrambi i titoli AFAM posseduti dalla ricorrente siano da considerare equipollenti alla laurea.

Quanto al **diploma di Pianoforte** conseguito il 18.06.1986 con la votazione di 9/10 presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Bellini" di Catania, all'epoca denominato Istituto Musicale Pareggiato "Bellini", si deve evidenziare come tale Istituto, già sia incluso nell'elenco delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale come pubblicato dal MIUR sul proprio sito istituzionale. Nondimeno, l'equipollenza dei diplomi rilasciati dagli Istituti Musicali Pareggiati come dai Conservatori alle lauree è espressamente sancita dall'art. 1 comma 103 lett.b della legge 228/2012.

A ciò bisogna aggiungere come il titolo in questione sia stato conseguito dalla ricorrente nell'anno 1986 dopo che la stessa aveva già conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Secusio di Caltagirone nell'a.s. 1981/1982.

Pertanto, il titolo in questione, in quanto congiunto ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado, doveva essere valutato come titolo equipollente ad "altra Laurea" e, dunque, doveva dar luogo all'attribuzione di punti 1,00.

Quanto al **Diploma quadriennale di Didattica della Musica** conseguito c/o il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno in data 23 giugno 2003 va annotato come il suddetto Conservatorio di Musica sia annoverato tra le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale riconosciute dal Ministero dell'Istruzione. Peraltro, anche detto titolo è stato conseguito dalla ricorrente dopo che la stessa aveva già conseguito il diploma di maturità classica.

A ciò va aggiunto che la L. 508/99, in particolare l'art. 4, come modificato dall'art. 6 c. 1 lettera a-bis) del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268; *a-bis*), *ha previsto che:* " *Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il*

titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio";

Inoltre, **il** Decreto Ministeriale 28 settembre 2007 prot. n. 137/2007 (ATTIVAZIONE BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLA CLASSE DI CONCORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE (A 31 E A 32) E DI STRUMENTO MUSICALE (A 77) ha previsto che: Art. 1” *A decorrere dall’anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, SONO RIDEFINITI NEI CORSI ACCADEMICI BIENNALI DI SECONDO LIVELLO, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso A 77).* **Art. 3 - AMMISSIONE AI CORSI** - 1. *Costituiscono titolo di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, il diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi accademici di I livello.* Art. 4 **TITOLO RILASCIATO** 1. *Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all’insegnamento rispettivamente dell’educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie. Detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici;”*

A sua volta l’art. 1 **comma 103 della legge 228/2012 ha previsto che** ” *Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università (..)*

Dalla lettura delle norme su richiamate emerge con ancor maggior evidenza come i diplomi conseguiti a seguito dei corsi di Didattica della Musica secondo il c.d. vecchio ordinamento siano equiparati a diplomi accademici di secondo livello i quali a loro volta sono equiparati a lauree magistrali.

Ne deriva che il diploma di Didattica della Musica conseguito dalla ricorrente presso il Conservatorio di Musica di Salerno, in quanto congiunto ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado, doveva essere valutato come titolo equipollente ad “altra

Laurea” con la conseguente attribuzione di punti 1,00 ai sensi del punto 2 lett. A della Tabella allegata al Bando di Concorso.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano viziati da errata applicazione della Tabella di valutazione titoli, con particolare riferimento al punto 2 lett. A, nonché da violazione delle norme di cui all’art. 1 comma 102, 103, 104 e 107 della legge 228/2012.

2 – Violazione art. 3 legge 241/90 – Difetto di istruttoria – Difetto di Motivazione.

L’art. 3 della legge n. 241/90 sancisce che:”*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*”

Ebbene, la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente non è stata congruamente motivata dalla P.a. Difatti, dai provvedimenti impugnati non emergono in alcun modo le ragioni di fatto o di diritto che giustifichino la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente.

Inoltre, la ricorrente non è mai stata contattata dalla P.A. per acquisire chiarimenti in ordine ai titoli prodotti né risulta che tali chiarimenti siano stati richiesti agli enti che avevano rilasciato i relativi attestati. Da tali considerazioni, emerge come le determinazioni impugnate oltre ad essere immotivate non siano state supportate da adeguata istruttoria.

Istanza cautelare

Il fumus boni juris è reso palese dai motivi del ricorso. Quanto al periculum in mora si evidenzia come il minor punteggio riconosciuto alla ricorrente rischia di incidere negativamente sul diritto della stessa ad essere assunta quale dirigente scolastico in occasione delle prossime immissioni in ruolo con decorrenza dal 01.09.2015 nonché sulla scelta della sede di servizio.

È evidente, infatti, che il minor punteggio si ripercuote inevitabilmente sui tempi dello scorrimento in favore della ricorrente della graduatoria concorsuale, trasformata in graduatoria ad esaurimento ex art. 17 d.l. 104/2013, nonché sulla possibilità per la stessa di scegliere sedi meno disagiate o più confacenti con le proprie esigenze di vita e di famiglia. Pertanto si chiede che il TAR adito voglia sospendere gli effetti dei

provvedimenti impugnati ovvero adottare ogni altra misura idonea a scongiurare il paventato periculum.

CONCLUSIONI

Voglia l'on.le TAR adito

- In via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati adottando le misure più idonee a scongiurare il paventato periculum
- Nel merito annullare il decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania unitamente all'allegata graduatoria generale di Merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali bandito con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56) nonché, quale atto presupposto, il verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali prodotti dalla ricorrente, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente Lucia Marino il punteggio per titoli culturali di 3,00 pt.i anziché di 5,00 p.ti, ed un punteggio complessivo di p.ti 68,00 anziché di p.ti 70,00.
- Il tutto con vittoria di spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.

Si dichiara che il presente procedimento attiene a concorso per l'accesso ai pubblici impieghi e, pertanto, è soggetto al contributo unificato ridotto alla metà.

Addì 17.10.2014

Avv. Ferdinando Gelo

